



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 57 registro delibere

Data **27/10/2021**

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE "GIUGNO 2021 - INEDIFICABILITÀ 2019 - 2020" -
ADOZIONE DEFINITIVA

Il giorno ventisette del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE | 13. DIVAN LEONARDO | 25. PLOTEGHER PIER GIORGIO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FAIT CARLO | 26. POMAROLLI RICCARDO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FRANCESCONI ELENA | 27. POZZER RUGGERO |
| 4. ANGELI EGON | 16. FRANCESCONI MIRIAM | 28. PREVIDI MAURO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. GAIFAS BIANCA | 29. ROBOL GIULIA |
| 6. BERTOLINI GIUSEPPE | 18. GALLI GABRIELE | 30. VERONESI ROBERTO |
| 7. BETTINAZZI NICOLA | 19. KORICHI OMAR | 31. ZAMBELLI ANDREA |
| 8. BORTOT MARIO | 20. LUZZI CRISTINA | 32. ZUCCHELLI RENATO |
| 9. CAZZANELLI PAOLO | 21. MINIUCCHI ANDREA | |
| 10. CHIESA IVO | 22. MIORANDI ARIANNA | |
| 11. CORRADINI FABRIZIO | 23. MULLICI FATION | |
| 12. COSSALI MICOL | 24. PLOTEGHER CARLO | |

Sono assenti i signori: Angeli Egon (giust.), Bertolini Giuseppe (giust.), Cazzanelli Paolo (giust.), Francesconi Elena (giust.), Mullici Fation, Plotegher Carlo (giust.), Pozzer Ruggero (giust.), Previdi Mauro (giust.).

PRESIEDE: AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: GIABARDO ALBERTO - SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **03/11/2021**
al **13/11/2021**

ALBERTO GIABARDO
f.to Segretario generale pro tempore

Il 4 agosto 2015 è stata promulgata la legge provinciale n. 15 per il governo del territorio, la quale rappresenta la revisione della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, innovativa sotto molteplici aspetti.

I temi centrali della riforma, associati all'obiettivo generale di offrire un quadro normativo sistematico, maggiormente semplificato e più certo, sono il contenimento del consumo del suolo e la riqualificazione dell'esistente, la conferma e il potenziamento della centralità del paesaggio, il miglioramento della qualità del costruito, la semplificazione delle procedure, la riduzione e il coordinamento al meglio degli organismi esistenti assicurando tempi certi di risposta ad imprese e cittadini.

Occorre in tal senso premettere che le importanti novità in materia di riduzione del consumo di suolo che trovano declinazione principalmente all'art. 18, con particolare riferimento alla limitazione di utilizzo di aree libere al fine di promuovere la riqualificazione e rigenerazione dei tessuti già urbanizzati, incrementando l'attrattività dei contesti urbani, e favorire la manutenzione e l'innovazione delle opere di urbanizzazione.

Parallelamente, all'art. 45 "Durata ed effetti degli strumenti urbanistici" è stata introdotta la possibilità di trasformare, su richiesta degli interessati, aree destinate all'insediamento in aree inedificabili attraverso l'attivazione di una variante al PRG.

Preme richiamare, in particolare, il contenuto del comma 4 del citato art. 45 laddove recita:

"4. Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2."

Da quanto sopra esposto emerge chiara volontà da parte dell'ente provinciale di privilegiare il procedimento correlato alla richiesta di modifica di destinazione urbanistica verso destinazioni che preservino la risorsa suolo, attraverso l'inedificabilità delle aree facendo ricorso ad una procedura di variante ad hoc.

Considerato che le richieste degli interessati volte allo stralcio delle aree edificabili si riferiscono ad una molteplicità di contenuti, l'esito della disamina delle stesse non può esaurirsi con una mera valutazione, ma deve declinarsi attraverso la procedura della variante al Piano, come in tal senso previsto dalle disposizioni provinciali.

Si è reso pertanto necessario individuare dei criteri che consentano una valutazione oggettiva e coerente sulle scelte. Ciò è già avvenuto in sede di disamina delle istanze tese all'inedificabilità delle aree pervenute nell'anno 2016, che sono state assorbite nell'ambito di approvazione della Variante "Anticongiunturale – Novembre 2015".

I criteri stessi sono stati altresì utilizzati ai fini dell'elaborazione della variante al P.R.G. "Giugno 2019: Inedificabilità 2017 – 2018", adottata definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 di data 19 novembre 2019 e approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 56 di data 24 gennaio 2020.

Detti criteri, meglio dettagliati nella relazione illustrativa allegata, sono stati confermati anche per l'elaborazione della presente variante, e sinteticamente si riferiscono a:

- destinazione attuale da PRG;
- presenza di ulteriori vincoli paesaggistico – ambientali o vicinanza ad edifici storici;

- congruenza con la pianificazione e programmazione e limitazioni giuridiche anche estese al contesto;
- stato dei luoghi.

Al fine di dare riscontro alle richieste volte a prevedere la trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento, pervenute negli anni 2019 e 2020, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 di data 3 agosto 2021 ha adottato la variante al PRG "Giugno 2021: Inedificabilità 2019 – 2020" redatta ai sensi del citato art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015.

Le richieste stesse, nel numero rispettivamente di 5 pervenute nell'anno 2019 e 3 nell'anno 2020, sono state oggetto delle necessarie preordinate verifiche, che sono state condotte nei termini previsti.

Per economia procedimentale si è dato altresì riscontro, nelle more della presente variante, anche alla richiesta pervenuta in data 8 gennaio 2021.

Per i contenuti della valutazioni condotte, si rinvia alla specifica tabella a ciò dedicata, quale documento allegato alla presente.

Tutto ciò detto, occorre altresì precisare che l'eventuale accoglimento di istanze di inedificabilità ha dei riflessi di natura finanziaria.

Merita infatti ricordare che la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)" all'art. 6 stabilisce quanto segue:

- "1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.*
- 2. Ai fini di questa sezione un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva all'IMIS cessa:*
 - a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008; la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'articolo 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda;"*

L'art. 7 ribadisce quindi che sono esenti dall'IMIS i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali.

L'art. 8 "Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni" al comma 2 definisce inoltre:

“2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

... omissis...

g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;

g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;

g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;

... omissis...

Il “Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)” del Comune di Rovereto, per quanto attiene la materia del rimborso dell'imposta pagata, all'art. 17 “Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree” comma 6 prevede che “*Il rimborso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g) della L.P. 14/2014, se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo, compete per i 3 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione definitiva dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento viene adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.*”

Dalla lettura della normativa e dei relativi regolamenti in materia emerge che l'accoglimento di istanze private volte all'inedificabilità delle aree ha una duplice ricaduta a livello finanziario: per il mancato introito dovuto al versamento dell'IM.I.S. e per la previsione del rimborso di una somma pari al versamento degli ultimi 3 anni di imposta; la prima per espressa previsione provinciale, la seconda per applicazione del Regolamento di competenza comunale.

Si stima che l'entità del rimborso dovuto alle richieste di inedificabilità sia di circa 20.000 euro, riferiti al triennio 2019-2020-2021. Peraltro le modifiche introdotte comportano un mancato introito per i prossimi anni, che con esclusivo riferimento a detta fattispecie, in termini generali si stima in circa 7.000 euro all'anno (cifra indicativa per il 2022 stimata sui valori in banca dati riferiti all'anno d'imposta 2021). L'importo inerente il mancato introito su base annua di cui sopra, approssima all'incirca lo 0,7% (euro 7.000,00 x 100 / euro 980.000,00) del gettito IM.I.S. complessivo su base annua previsto per l'anno corrente.

L'inedificabilità dei suoli nell'ambito del procedimento di variante al PRG è riconosciuta attraverso la modifica della destinazione urbanistica dell'area e l'apposizione di un vincolo decennale all'edificabilità delle stesse ai sensi dell'art. 45 comma 4.

L'Amministrazione comunale, a seconda della localizzazione delle stesse, ha adottato il seguente criterio:

- nel caso l'area interessata dalla richiesta sia al di fuori dei centri abitati, in prossimità di aree aperte, è stata considerata quale prima opzione di nuova destinazione urbanistica quella relativa alle "Aree agricole" (art. 78) delle Norme di Attuazione del PRG;
- nel caso l'area rientri all'interno o sia riconducibile al tessuto urbano dei centri abitati è stata considerata quale prima opzione di nuova destinazione urbanistica quella relativa alle "Aree a verde privato" (art. 93) delle Norme di Attuazione del PRG.

In entrambi i casi all'area è stato quindi assegnato un vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 45 comma 4 che conterrà, quale informazione, la data di approvazione della variante che ha riclassificato l'area. Tale data sarà assunta quale riferimento per il calcolo del vincolo decennale di mantenimento della destinazione assegnata e, quindi, dell'inedificabilità. L'apposizione del vincolo sarà inoltre riportato nel certificato di destinazione urbanistica delle particelle interessate dall'inedificabilità.

Le aree riclassificate e rese inedificabili non genereranno credito edilizio e non potranno essere utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi inseriti nell'apposito registro in conformità alla nuova destinazione di zona assegnata.

Ad ulteriore chiarimento si precisa che l'area agricola è intesa di per sé inedificabile, non va quindi aggiunta alcuna restrizione normativa alle possibilità di intervento da parte di un imprenditore agricolo, compreso l'impiego dell'indice o dell'area stessa a fini edificatori ai sensi degli artt. 37 e 38 del PUP.

Detto vincolo è declinato nell'art. 16 bis delle Norme di Attuazione del P.R.G., al fine di definire le limitazioni derivanti dalla trasformazione urbanistica delle aree destinate all'insediamento in aree inedificabili.

Posto che nell'ambito del centro urbano dette aree sono ricondotte alle "aree a verde privato", è stata ridimensionata la fattispecie degli interventi ammessi, riconducendoli il più possibile alle caratteristiche della destinazione di zona delle "aree agricole", quale destinazione "inedificabile" per eccellenza.

In un'ottica di economia procedimentale, inoltre, con la presente variante si è inteso operare la correzione di un errore materiale, riconducibile alla perimetrazione del centro abitato, meglio specificato negli elaborati di piano.

A seguito dell'adozione, avvenuta con deliberazione n. 45 di data 3 agosto 2021, tutti i documenti di variante sono stati pubblicati sul sito istituzionale comunale nonché all'albo pretorio (prot. n. 57062/21), e sono stati depositati presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi.

E' altresì stato dato corso alla pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale, e precisamente sul quotidiano "l'Adige".

Infine si è provveduto alla trasmissione della documentazione ai competenti uffici provinciali in materia.

Nel periodo di pubblicazione della variante al PRG "Giugno 2021 - Inedificabilità 2019 - 2020", entro il termine fissato nel giorno 20 settembre 2021, è pervenuta un'unica osservazione.

A mente e a norma dell'art. 37 comma 4 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, il Comune, entro dieci giorni dal termine di cui sopra, ha dato corso alla pubblicazione, nel proprio sito Internet, dell'elenco degli articoli delle norme tecniche di attuazione del Piano interessati dalle osservazioni pervenute e della planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni.

Contestualmente alla pubblicazione degli elementi di cui all'enunciato precedente sul sito Internet del Comune, l'osservazione pervenuta è stata messa a disposizione del pubblico presso l'Ufficio.

La pubblicazione di cui trattasi è decorsa dal giorno 28 settembre 2021, ed è stata comprensiva della documentazione tecnica di rito prevista dalla disciplina legislativa vigente.

Per dieci giorni consecutivi a partire dalla data di cui sopra e quindi fino al giorno 8 ottobre 2021, chiunque ha potuto presentare ulteriori osservazioni correlate all'osservazione già pervenuta presso l'Amministrazione comunale nel periodo dell'originario deposito del Piano.

In detto periodo non sono pervenute osservazioni correlate.

In data 8 settembre 2021 veniva trasmesso dalla P.A.T. parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 24/21 espresso ai sensi dell'art. 39 comma 2 della L.P. 15/2015.

Lo stesso parere, nella verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, ha confermato la validità dei criteri assunti.

Per quanto attiene lo stralcio della capacità edificatoria di aree comprese in zona residenziale, non sono state rilevate criticità, considerando lo stato dei luoghi e la coerenza con il disegno pianificatorio complessivo.

Rispetto allo stralcio della capacità edificatoria di aree a destinazione produttiva di livello provinciale e del settore secondario e terziario, il parere del Servizio provinciale ha evidenziato delle possibili criticità in relazione all'accoglimento della richiesta di inedificabilità n. 2/19, relativa al cambio di destinazione urbanistica di circa 600 mq della p.f. 287/1 C.C. Marco da "Zona produttiva di interesse provinciale D1" ad "Area agricola di pregio", suggerendo di rivalutare la modifica proposta.

In conclusione, il parere provinciale esprime una valutazione positiva rispetto alla proposta della presente variante, subordinatamente agli approfondimenti richiesti rispetto alla modifica denominata "n. 2/19".

Per quanto attiene l'osservazione privata pervenuta nel periodo di pubblicazione, la stessa non è stata considerata accoglibile in quanto, dalle valutazioni tecniche, è emerso che gli argomenti trattati non appaiono riconducibili ad un errore materiale e non sono relativi a temi, contenuti e realtà fondiarie attinenti la variante al PRG in oggetto.

Per la specifica valutazione dell'osservazione pervenuta e per le controdeduzioni al parere del servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio è stato redatto un apposito documento "Controdeduzioni al parere del Servizio Urbanistica della PAT e all'osservazione privata" che esplicita gli esiti dell'istruttoria condotta; il documento stesso costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende richiamato integralmente ed a cui si rinvia.

In termini puntuali, con riferimento al parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 24/21 di data 8 settembre 2021 ed in particolare al suggerimento ivi contenuto di rivalutare la modifica classificata quale n. 2/19, si riporta di seguito una sintesi di quanto contenuto nell'apposito documento "Controdeduzioni al parere del Servizio Urbanistica della PAT e all'osservazione privata".

Rispetto allo stralcio della capacità edificatoria di aree a destinazione produttiva di livello provinciale e del settore secondario e terziario, il parere del Servizio provinciale ha evidenziato delle criticità in relazione all'accoglimento della richiesta di inedificabilità n. 2/19, relativa al cambio di destinazione urbanistica di circa 600 mq della p.f. 287/1 C.C. Marco da "Zona produttiva di interesse provinciale D1" ad "Area agricola di pregio"; tale modifica, come specificato nel parere, *"non si configura come mera ridefinizione dell'area produttiva di livello provinciale, considerato che lo stralcio della destinazione produttiva provinciale, a favore di una nuova superficie ad agricola di pregio, genera una discontinuità nell'assetto di tale ambito del territorio comunale, che peraltro potrebbe compromettere l'utilizzo a fini edificatori dei lotti limitrofi."*

Alla luce di quanto sopra, in riferimento alla paventata ipotesi di compromissione ai fini edificatori dei lotti limitrofi, si è reso opportuno estendere la disamina a tutto l'ambito circostante la realtà fondiaria oggetto di istanza.

Si è dapprima esaminato il limitrofo comparto attualmente occupato da una attività produttiva analizzando superfici, indici attuali, verifiche degli standard e stato dei luoghi.

La disamina condotta, meglio dettagliata nell'allegato elaborato, ha evidenziato che in termini astratti il compendio produttivo adiacente alla realtà oggetto di stralcio, potrà essere autonomamente ampliato, senza effetti diretti e indiretti.

La porzione della p.f. 287/1 C.C. Marco con destinazione produttiva, oggetto della presente rivalutazione, appare quindi residuale e priva di effettivo significato per lo sviluppo del compendio, anche in ragione dei vincoli impressi sia dalla pianificazione (ferrovia di progetto), che dallo stato dei luoghi (elettrodotto esistente).

Altresì, l'analisi delle ipotesi di sviluppo in forma autonoma dei lotti liberi a destinazione produttiva collocati sul retro del compendio produttivo sopraccitato, ha evidenziato quanto segue.

Il lotto a sud-ovest rispetto alla p.f. 287/1, si compone di una superficie ampiamente superiore a quella prevista per il lotto minimo dalle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente (1500 mq), al fine dell'esecuzione di interventi edilizi diretti. Lo stralcio oggetto della variante non appare quindi compromettere, anche se in astratto, le potenzialità edificatorie stesse.

Con riferimento alla porzione della realtà fondiaria posta nord, presa singolarmente non raggiunge la superficie di lotto minimo per l'edificazione diretta prevista da P.R.G.. Inoltre nella zona sud-est, è interessata dalla presenza dell'elettrodotto e dalle relative fasce di rispetto.

I vincoli di varia natura che interessano la realtà fondiaria, valutata anche congiuntamente con la porzione di particella oggetto di stralcio, comprimono e compromettono l'effettivo sviluppo edificatorio della realtà stessa, rendendola di fatto inedificabile.

Come ulteriore analisi, tutte le realtà sopracitate, si collocano a ridosso e sul retro di alcune attività produttive esistenti, che si articolano lungo via alle Fornaci. Il potenziale utilizzo ai fini edificatori di detti lotti residuali, ivi compreso quello di interesse, appare difficilmente attuabile in forma autonoma, trattandosi di lotti fisicamente interclusi da via alle Fornaci dalla presenza di attività produttive esistenti. L'attuale accesso ai fondi avviene di fatto dal Parco dei Lavini, accesso non idoneo per l'esercizio di attività produttive.

Ed ancora, si evidenzia come la porzione di lotto oggetto di stralcio si appalesa fortemente depressa rispetto alla limitrofa zona produttiva e pertanto un eventuale utilizzo ai fini edificatori della stessa, determinerebbe un'importante modifica del piano di campagna, interferendo negativamente ed in maniera sostanziale rispetto ai lotti contermini ricadenti nel Parco dei Lavini.

Alla luce delle valutazioni di cui sopra, emerge che il cambio di destinazione urbanistica di circa 600 mq della p.f. 287/1 C.C. Marco non produce effetti diretti o indiretti tali "da compromettere l'utilizzo a fini edificatori dei lotti limitrofi", in considerazione dei vincoli urbanistici che gravano sull'area e sui fondi contermini.

Dalla disamina della cartografia dello strumento urbanistico, emerge che la realtà fondiaria oggetto di stralcio, attualmente coltivata a vigneto, si pone al margine della zona produttiva e a confine con il limite del Parco dei Lavini. La ridefinizione del limite di piano, segue sostanzialmente i limiti orografici e fisici del territorio, e per la sua ubicazione ed entità, si configura quindi come un mero ridisegno del perimetro della zona produttiva di livello provinciale, senza generare alcuna discontinuità nell'assetto unitario delle aree. Il

nuovo confine precisato a livello pianificatorio conferma, quindi, l'uso del suolo attuale in una zona di frangia attraverso la ripermimetrazione del centro abitato. Tale scelta si pone in linea con il principio di riduzione del consumo di suolo contraendo l'espansione delle aree potenzialmente impermeabilizzabili; tutto ciò costituisce una valorizzazione del suolo non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi, anche considerando che la nuova previsione pianificatoria si pone ai margini del Parco dei Lavini, in quanto la migliore qualità dei suoli delle zone marginali quali le fasce ecotonali influisce positivamente anche sulla qualità dei suoli delle zone interne.

Quanto prospettato si configura pertanto come una ridefinizione della zona produttiva, che interessa aree ubicate ai margini della delimitazione delle aree produttive di interesse provinciale stesse, di superficie modesta e priva di utilità ai fini edificatori, senza che il relativo stralcio comprometta in alcun modo il razionale e futuro utilizzo dell'area produttiva di interesse provinciale stessa oppure crei discontinuità nell'assetto di tale ambito del territorio comunale.

Per le valutazioni tutte espresse, si ritiene di confermare la scelta di stralcio di cui alla richiesta identificata con il n. 2/19, delegando ad un approfondimento condiviso con tutti i proprietari dei lotti coinvolti, l'eventuale ridefinizione dell'intero margine est dell'area produttiva di livello provinciale. Tale approfondimento sarà nel caso condotto nell'ambito di una variante al P.R.G. diversa da quella in trattazione, resa ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015.

Con riferimento invece all'osservazione pervenuta dal privato nel primo periodo di pubblicazione, si rileva che essa consiste nella richiesta di modifica della destinazione urbanistica di parte della p.f. 3590/2 C.C. Noriglio, impressa dal vigente strumento urbanistico quale zona a "bosco", sul presupposto che la destinazione stessa derivi da un errore materiale.

Occorre fin d'ora premettere detta osservazione è afferente una parte del territorio non oggetto di richiesta di modifica in fase di prima adozione.

Tale osservazione non è stata accolta anche per coerenza con le altre istanze ricusate. Ad ogni buon conto, per una maggior semplicità di lettura, si riporta di seguito la relativa motivazione.

"L'osservazione pervenuta consiste nella richiesta di modifica della destinazione urbanistica di parte della p.f. 3590/2 C.C. Noriglio, impressa dal vigente strumento urbanistico quale zona a "bosco", sul presupposto che la destinazione stessa derivi da un errore materiale.

La richiesta medesima è supportata da alcune valutazioni relative allo stato dei luoghi.

La disamina condotta ha evidenziato quanto segue.

In primo luogo occorre precisare che la destinazione impressa dallo strumento urbanistico comunale non si configura quale errore materiale. Infatti, la destinazione urbanistica non necessariamente deve corrispondere allo stato dei luoghi; il piano regolatore comunale è infatti uno strumento a scala locale utile a localizzare i servizi e le infrastrutture, divide il territorio comunale in zone omogenee per caratteristiche e per previsioni, pianifica e programma lo sviluppo del territorio.

Nel caso in disamina, inoltre, la documentazione assunta agli atti mostra l'area più simile ad una radura che ad una zona agricola, in quanto per la realtà fondiaria stessa non è stata documentata la trasformazione della zona boscata in area coltivata; come tale appare quindi coerente la destinazione assegnata dal P.R.G. e non un errore rispetto alla destinazione agricola.

Appare inoltre opportuno rammentare che la destinazione a zona "bosco" in trattazione, ai sensi dell'art. 81 delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico, non ne esclude l'utilizzo ai fini agricoli. L'area infatti può formare oggetto di bonifica agraria, non

rientrando nelle esclusioni di boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 8 delle Norme del PUP. Solo l'avvenuto utilizzo ai fini agricoli, per effetto dell'art. 112 comma 4 della L.P. 15/2015, comporta un successivo adeguamento dello strumento urbanistico. Detto riferimento normativo, infatti, recita:

“4. La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite dal PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante.”.

Per le valutazioni sopra articolate, non configurandosi la richiesta nell'ambito della correzione di errori materiali né di adeguamento cartografico, la stessa va intesa come una vera e propria istanza volta alla modifica della destinazione urbanistica.

Appare quindi pacifico che l'osservazione, da un lato non è relativa ad una zona interessata dalle modifiche prospettate con la variante al P.R.G. in trattazione, dall'altra non è finalizzata a perseguire la finalità di cui all'art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015, e cioè di prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento.

In tal senso si rammenta che ai sensi dell'art. 37 comma 7 della L.P. 15/2015, il Comune “decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza.”.

Tutto ciò premesso, l'osservazione pervenuta non è quindi accoglibile in quanto non pertinente con il procedimento di variante in trattazione.”

In ragione degli esiti di cui sopra è stato elaborato quanto necessario all'adozione definitiva della variante in oggetto, trovando declinazione nei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa (modificata);*
- Controdeduzioni al parere del Servizio Urbanistica della PAT e all'osservazione privata (nuovo);*
- Richieste di inedificabilità ai sensi della L.P. 15/2015 – anni 2019, 2020 e 2021;*
- Verifica di assoggettabilità;*
- Verifica degli Usi Civici – relazione;*
- Aree Variate – report;*
- Verifica interferenze con la CSP;*
- PRG 2000: tavole n. 2, 6, 9, 18, 20, 21 - scala 1:2000;*
- PRG 5000: tavole n. 1, 3, 6, 8 - scala 1:5000;*
- PRG Vincoli: tavole n. 6, 8 - scala 1:5000;*
- Aree Variate: tavole n. 1, 3, 6, 8 - scala 1:5000.*

La presente variante al Piano regolatore generale, in forza dell'art. 20 della L.P. 15/2015, viene sottoposta a verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e smi.

Ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm., la sintesi della procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della rendicontazione urbanistica, sono di seguito riportate:

“La variante in esame si configura come la sommatoria di singole azioni, ovvero singoli elementi di modifica cartografica.

In relazione alle modifiche introdotte dalla presente variante, sulla base degli elementi contenuti nel presente documento, è possibile affermare che:

- *la variante al PRG non contempla progetti da assoggettare a procedura di verifica o di VIA ai sensi della L.P. 19/2013 e del relativo regolamento di esecuzione;*
- *la variante, essendo redatta in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, della L.P. 15/2015, è finalizzata alla trasformazione di aree destinate all'insediamento in aree inedificabili;*
- *le aree interessate dalla variante non interferiscono con la rete delle aree protette provinciali e con elementi ecosistemici di rilevante interesse;*
- *alle richieste accolte è stata attribuita una destinazione agricola o a verde privato con vincolo decennale di inedificabilità, che non contempla quindi capacità edificatoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 bis delle Norme Tecniche di Attuazione;*
- *i potenziali effetti ambientali indotti dalla variante risultano comunque positivi;*
- *la variante nel suo complesso risulta coerente con i criteri di sostenibilità ambientale.*

Alla luce di quanto sopra, si ritiene non sussistano i presupposti necessari tali da rendere necessaria, per la variante in oggetto, la rendicontazione urbanistica di cui al DPR 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.”.

La variante nel suo complesso non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6.

Le richieste pervenute sono state valutate ponendo attenzione anche alle relazioni con piani sovraordinati, quali Piano Urbanistico Provinciale e Piano Territoriale della Comunità, al fine di assicurare coerenza ai piani sovraordinati stessi.

Al tal riguardo si è proceduto nella fase di stesura degli elaborati di prima adozione a condividere con la Comunità della Vallagarina le modifiche; con nota di data 16 giugno 2021 (ns. prot. n. 43.875/21), la Comunità stessa ha rilevato che le varianti di destinazione urbanistica previste sono pienamente coerenti con i principi ed i criteri assunti dalla Comunità a livello di pianificazione di area vasta con particolare riguardo alle aree produttive di interesse provinciale ed alle aree agricole e agricole di pregio del PUP.

In forza dell'art. 42 comma 2 della L.P. 15/2015, si deve ricordare che “Non è ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale, o a decorrere dall'adozione del decreto di scioglimento anticipato del consiglio comunale. Non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio”. Il comma 4 precisa per altro che le varianti considerate urgenti o non sostanziali di cui all'art. 39 comma 2, come la presente, non sottostanno ai limiti previsti dal comma 2.

Si precisa inoltre in tal senso che la presente variante assorbe valenza di variante imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento (art. 39 comma 2 lett. k)), e pertanto rientra nella fattispecie esclusa dai predetti limiti.

Per quanto attiene l'aspetto procedimentale si ricorda che nella fattispecie della presente variante si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 della legge provinciale 15/2015 e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 37 comma 1, in relazione all'avviso di avvio del procedimento.

Ai sensi dell'art. 37 citato, si riassume di seguito l'iter procedimentale inerente la variante in oggetto. Il comune, adottata con la presente deliberazione in via preliminare la variante, pubblica l'avviso relativo all'adozione e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone; contestualmente il comune deposita il piano a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi, e chiunque può presentare osservazioni sulla variante nel pubblico interesse. La variante è trasmessa tempestivamente alla struttura provinciale competente e alla comunità. Entro 10 giorni dalla scadenza dal termine il comune pubblica, per 10 giorni consecutivi, l'elenco degli articoli e delle parti di

territorio oggetto di osservazioni. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica si esprime secondo le relative disposizioni provinciali. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8. Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.

A mente e a norma dell'art. 47 della L.P. 15/2015 si sottolinea come la presente adozione genera le misure di salvaguardia estese alla pluralità ovvero totalità delle previsioni urbanistiche sancite dalla variante in parola.

Come sopra meglio articolato, la presente variante sortisce effetti finanziari da evidenziare rispetto al bilancio dell'Amministrazione comunale con particolare riferimento all'accoglimento delle richieste di inedificabilità presentate dai cittadini, sia per un mancato introito della tassazione comunale sugli immobili che per l'obbligo di rimborso di quanto percepito negli ultimi tre anni qualora richiesto. Si richiama in tal senso che l'entità del rimborso dovuto alle richieste di inedificabilità è stimato in circa 20.000 euro, riferiti al triennio 2019-2020-2021, mentre sempre con esclusivo riferimento a detta fattispecie, vi sarà un mancato introito per i prossimi anni, che, in termini generali si stima in circa 7.000 euro all'anno (cifra indicativa per il 2022 stimata sui valori in banca dati riferiti all'anno d'imposta 2021). Peraltro preme rammentare che il rimborso potrà avvenire non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.

L'Amministrazione ha comunque ritenuto di accogliere tali istanze, considerando che la retrocessione/declassamento urbanistica/o delle aree edificabili, in linea con gli obiettivi della legge provinciale per il governo del territorio, contribuisce a scongiurare il consumo di nuovo suolo vergine, creando il presupposto per una maggior consapevolezza nel riutilizzo appieno del patrimonio edilizio esistente.

In tale logica, il ritorno delle aree come inedificabili, con l'intento di salvaguardare il suolo in quanto risorsa irriproducibile, si proietta verso un ritorno collettivo dell'ambiente e del patrimonio locale, che assume una valenza primaria rispetto agli effetti di natura finanziaria stimati. Ed ancora si vuole evidenziare che il declassamento di tali aree risulta anche indirettamente funzionale a rendere maggiormente interessante e/o appetibile l'edificato compiuto o in corso, in un'ottica di maggior impiego/utilizzo dei corpi di fabbrica esistenti. Da una analisi del mercato immobiliare si apprende, infatti, che ad oggi molti sono gli immobili costruiti ma in attesa di essere utilizzati ed inoltre, si contano innumerevoli costruzioni, soprattutto ubicate nei centri storici, obsolete e prive di adeguate attenzioni manutentive. Appare quindi evidente che il declassamento di alcuni suoli vocati ad accogliere edificazione in suoli inedificabili accresce la competitività dei suoli edificati rendendoli quindi direttamente fruibili con una maggior priorità d'azione oltre che certezza d'intervento. Con tali scelte si persegue quindi il recupero degli

insediamenti esistenti garantendo la riqualificazione del paesaggio e la limitazione, come sopra peraltro espresso, del consumo di nuovo suolo.

Pur non introducendo modifiche innovative ai documenti già adottati, con nota di data 14 ottobre 2021 (ns. prot. n. 70737/21), gli organi circoscrizionali sono stati aggiornati in merito allo stato dell'iter della variante in oggetto.

La Commissione Consiliare permanente Urbanistica e Territorio ha esaminato gli elaborati nella seduta di data 19 ottobre 2021.

Per quanto attiene il tema della prevenzione della corruzione, alla Commissione Consiliare permanente Urbanistica e Territorio e alle Circoscrizioni in sede di prima adozione è stata fornita copia del documento di preinformazione riguardo l'obbligo di astensione nei vari livelli procedimentali per la stesura e adozione PRG e varianti di data 11 luglio 2016 a firma del Segretario Generale, del dirigente del Servizio Territorio e del dirigente Servizio affari legali.

Alla luce di quanto sopra espresso sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per dar corso all'adozione della variante di cui trattasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il capo III "Disposizioni in materia contabile" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 gennaio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 29 gennaio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 12 di data 30 gennaio 2021 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria e delle schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale, n. 52 di data 23 marzo 2021 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2023 - parte obiettivi e n. 221 di data 28 settembre 2021 relativa all'aggiornamento del Piano esecutivo di gestione 2021-2023;

vista la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”;

visto il vigente Piano Regolatore Generale, modificato da ultimo con la variante al P.R.G. conseguente all'approvazione del piano di lottizzazione denominato “PL 18 - Via all'Adige” - comparto B1 - pp.ed. 675 e 676 (parte) C.C. Sacco, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 370 del 20 marzo 2020 ed entrata in vigore il 10 aprile 2020;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio tecnico e sviluppo strategico Luigi Campostrini;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi dai 24 consiglieri, per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte dei consiglieri collegati in videoconferenza,

delibera

1. di dare atto che la Variante al PRG “Giugno 2021 – Inedificabilità 2019 - 2020” adottata in prima istanza con deliberazione n. 45 di data 3 agosto 2021 è stata depositata a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, presso il Servizio territorio e pubblicata sul sito Web del Comune previo avviso pubblicato su un quotidiano e sul sito del Comune, ai sensi del combinato disposto degli art. 37 e 39 della L.P. 15/2015;
2. di dare atto che entro i suddetti trenta giorni è pervenuta un'unica osservazione;

3. di dare atto che nei successivi dieci giorni il Comune ha pubblicato sul sito internet l'elenco degli articoli delle norme interessate dall'osservazione pervenuta e una planimetria con individuate le parti del territorio oggetto di osservazione;
4. di dare atto altresì che nei successivi dieci giorni non sono pervenute osservazioni correlate;
5. di prendere atto che in data 8 settembre 2021 è pervenuto anche il parere n. 24/21 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT (prat. n. 2886);
6. di controdedurre al parere della P.A.T. e all'osservazione privata come riportato nell'elaborato "Controdeduzioni al parere del Servizio Urbanistica della PAT e all'osservazione privata", e nella sezione dedicata della "Relazione illustrativa";
7. in via definitiva ai sensi e per gli effetti degli articoli 37, 38 e 39 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 rubricata "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante al Piano Regolatore Generale denominata Variante "Giugno 2021 - Inedificabilità 2019 - 2020", redatta dall'Ufficio e costituita dai seguenti elaborati:
 - *Relazione illustrativa (modificata);*
 - *Controdeduzioni al parere del Servizio Urbanistica della PAT e all'osservazione privata (nuovo);*
 - *Richieste di inedificabilità ai sensi della L.P. 15/2015 – anni 2019, 2020 e 2021;*
 - *Verifica di assoggettabilità;*
 - *Verifica degli Usi Civici – relazione;*
 - *Aree Variate – report;*
 - *Verifica interferenze con la CSP;*
 - *PRG 2000: tavole n. 2, 6, 9, 18, 20, 21 - scala 1:2000;*
 - *PRG 5000: tavole n. 1, 3, 6, 8 - scala 1:5000;*
 - *PRG Vincoli: tavole n. 6, 8 - scala 1:5000;*
 - *Aree Variate: tavole n. 1, 3, 6, 8 - scala 1:5000;*
8. di specificare che per economia procedimentale si è dato riscontro, nelle more della presente variante, anche alla richiesta pervenuta in data 8 gennaio 2021;
9. di dare atto che dalla data di approvazione della presente deliberazione permangono le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante adottata, secondo le disposizioni provinciali in materia;
10. di dare atto che a norma di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg la presente variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità e che nella compagine premessuale del presente provvedimento amministrativo sono state riportate le conclusioni della procedura di verifica, a mente e a norma di quanto richiesto dall'art. 3 bis, comma 7, del D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg.; si precisa altresì che da esito della verifica di assoggettabilità la presente variante non rientra nella fattispecie da sottoporre a rendicontazione urbanistica;
11. di dare atto che il presente provvedimento di mera natura urbanistica, comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico che dovranno essere considerati in sede

di programmazione di bilancio 2022-2023 come meglio esplicitato nella parte premessuale del presente provvedimento;

12. di dare atto che la variante non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6;
13. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto comunale, il dirigente del Servizio Tecnico e Sviluppo strategico, Luigi Campostrini, a provvedere a tutti gli atti, ivi compresi quelli amministrativi e gestionali, necessari al proseguimento dell'iter procedura dell'approvazione della variante;
14. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs del 02/07/2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
15. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO AZZOLINI CRISTINA

IL SEGRETARIO

F.TO GIABARDO ALBERTO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **14/11/2021**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale